

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Giovanni Comite — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 17/A/2025

nel **giudizio di appello principale** in materia di responsabilità iscritto al n. **6944/R** del registro di Segreteria, depositato in data 19 aprile 2024, promosso da:

- **Romano Giuseppe,** nato a Caltagirone il 14 gennaio 1971, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti, dagli avvocati Maria Beatrice Miceli (mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it) e Massimiliano Mangano (avv.massimilianomangano@pecavvpa.it) del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato, fisicamente, presso lo studio degli stessi, in Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40, e digitalmente, presso gli indirizzi pec dei suindicati difensori;

contro

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di

Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- **Procura Regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

e nei confronti di:

- Urso Antonino, nato a Catania il 16/10/1980**, Contino Riccardo Carmelo,** nato a Catania, il 16/07/1968**, Panzica Giuseppe,** nato a Caltanissetta, il 13/03/1971**, Trovato Gaetano,** nato a Catania il 07/07/1965 e **Gugliotta Giorgio,** nato a Modica, il 24/08/1974**;**

- ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo (pec: s.desalvo@elencospecialeavvocati.stradeanas.it), Riccardo Giglione (pec: ri.giglione@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) e Lucia Maoli (pec: l.maoli@elencospecialeavvocati.stradeanas.it), ed elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Alcide De Gasperi n. 247, presso la Struttura Territoriale Sicilia, appellata, n.q. di terzo interveniente nel giudizio di primo grado;

nel **giudizio di appello incidentale** iscritto al n. **6944/R** del registro di segreteria, giusto atto di appello depositato in data 29 aprile 2024, **promosso da**:

- Urso Antonino, nato a Catania il 16/10/1980, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti, dagli avvocati Giovanni Immordino (giovanniimmordino@pec.it) e Giuseppe Immordino (giuseppeimmordino@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Viale della Libertà n. 171;

contro

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

e nei confronti di:

Romano Giuseppe, Contino Riccardo Carmelo, Panzica Giuseppe, Trovato Gaetano, Gugliotta Giorgio e ANAS S.P.A.;

nel **giudizio di appello incidentale** iscritto al **n. 6944/R** del registro di segreteria, giusto atto di appello depositato in data 13 maggio 2024,

promosso da:

- Trovato Gaetano, nato a Catania il 07/07/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mingiardi, con studio in Catania, nella via G. D'annunzio n. 39/A, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore: giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana**;**

e nei confronti di:

Romano Giuseppe, Urso Antonino, Gugliotta Giorgio e ANAS S.P.A.;

nel **giudizio di appello incidentale** iscritto al **n. 6944/R** del registro di segreteria, giusto atto di appello depositato in data 13 maggio 2024**,**

promosso da:

- Panzica Giuseppe, nato a Caltanissetta il 13/03/1971, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Mingiardi, con studio in Catania, nella via G. D'annunzio n. 39/A, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore: giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

e nei confronti di:

Romano Giuseppe, Urso Antonino, Gugliotta Giorgio e ANAS S.P.A.;

per la riforma della sentenza resa *inter partes* n. 65/2024 del 13/12/23 - 06/02/2024, dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana e notificata dalla Procura regionale il 20/02/2024.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 23 gennaio 2025, l'avv. Giuseppe Mingiardi per gli appellanti incidentali Trovato e Panzica, l'avv. Giovanni Immordino per l'appellante incidentale Urso, l'avv. Massimiliano Mangano per

l'appellante principale Romano, l'avv. Sergio De Salvo, per l'A.N.A.S. SPA, e, la Presidente Aronica, titolare dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza oggi impugnata la Sezione di primo grado, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, ha condannato al risarcimento del danno all'immagine, in favore dell'A.N.A.S. S.p.a, i seguenti soggetti, nella qualità di dipendenti della predetta società ANAS Spa – compartimento di Catania, per il ruolo che ciascuno di essi ha avuto nella vicenda di seguito descritta:

- Romano Giuseppe per € 141.501,00;
- Contino Riccardo Carmelo per € 97.502,00;
- Trovato Gaetano per € 9.000,00;
- Panzica Giuseppe per € 79.001,00;
- Gugliotta Giorgio per € 21.002,00;
- Urso Antonino per € 80.250,00.

Agli importi delle superiori condanne, comprensivi della rivalutazione, si aggiungono gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al pagamento delle spese favore dell'Erario nonché al pagamento delle spese legali in favore dell'A.N.A.S. S.p.a., intervenuta nel giudizio ex art. 85 c.g.c.

2.1. L'istruttoria della Procura regionale prendeva l'avvio dalla

segnalazione dell'amministratore delegato di A.N.A.S. Spa in merito a diverse fattispecie corruttive contestate ad alcuni funzionari del Compartimento di Catania, destinatari di misura coercitiva disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania.

Con l'operazione di polizia denominata "buche d'oro", nel settembre del 2019, la Guardia di Finanza traeva in arresto tre funzionari in servizio presso l'A.N.A.S. di Catania e alcuni imprenditori, tutti accusati di vari fatti di corruzione commessi tra il 2018 ed il 2019. In particolare, le indagini accertavano l'esistenza di un sistema corruttivo presso il Compartimento catanese dell'A.N.A.S. ove, mediante la promessa o il versamento di tangenti, gli imprenditori affidatari di appalti si assicuravano l'inerzia e la compiacenza nei controlli di competenza dei funzionari infedeli del compartimento.

In tale sistema di corruzione erano coinvolti i convenuti i quali, all'epoca dei fatti rivestivano, rispettivamente, le seguenti qualità: Romano Giuseppe, responsabile dell'area tecnica e RUP, Contino Riccardo, Panzica Giuseppe, Trovato Gaetano, Gugliotta Giorgio e Urso Antonino, direttori dei lavori di manutenzione e/o coordinatori della sicurezza.

Tutti gli imputati, accusati dei reati di corruzione propria continuata e induzione a dare o promettere utilità, si avvalevano del rito del patteggiamento e il relativo procedimento penale si definiva con la sentenza n. 254/2020 del G.U.P. presso il Tribunale di Catania emessa a carico di Contino, Romano, Panzica, Gugliotta e Trovato e con la sentenza n. 376/2020 emessa nei confronti di Urso Antonino. Con tali

pronunce, passate in giudicato rispettivamente il 17/06/2020 ed il 22/07/2020, sono state applicate, ex art. 444 c.p.p., le seguenti pene: a Contino Riccardo Carmelo, anni 4 di reclusione; a Romano Giuseppe, anni 4 di reclusione; a Panzica Giuseppe, anni 3 e mesi sei di reclusione; a Gugliotta Giorgio, anni 2 e mesi undici di reclusione; a Trovato Gaetano, anni 1, mesi nove e giorni 10 di reclusione; ad Urso Antonino, anni due di reclusione.

A seguito di tali fatti, il Procuratore Regionale ha rilevato la sussistenza di un danno all'immagine in pregiudizio dell'A.N.A.S. Spa, nella misura complessiva di € 1.306.000,00, ascrivibile ai suddetti dipendenti le cui condotte avevano avuto una notevole risonanza nella stampa e sul *web* in tutte le fasi della vicenda (arresto, richiesta rinvio a giudizio e condanna).

Conclusasi la fase preprocessuale, le richieste di condanna nei confronti dei singoli convenuti venivano quindi formulate con riferimento alle utilità percepite, per come rilevabili dai capi di imputazione penale, moltiplicate per due (ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, comma 1 *sexies*, aggiunto dalla legge 190/2012), nei seguenti termini:

- Romano Giuseppe per € 470.000,00;
- Contino Riccardo Carmelo per € 380.000,00;
- Trovato Gaetano per € 36.000,00;
- Panzica Giuseppe per € 90.000,00;
- Gugliotta Giorgio per € 84.000,00;
- Urso Antonino per € 246.000,00.

2.2. Nel giudizio di primo grado è intervenuta ANAS Spa, ai sensi dell'art. 85 c.g.c., la quale, aderendo integralmente alle tesi del Pubblico Ministero, ha chiesto la condanna dei convenuti.

2.3. La proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione ha determinato la sospensione del processo finché, in data 11 ottobre 2022, la Corte di cassazione, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sulla materia; venuta meno la causa di sospensione, è stata fissata l'udienza di trattazione.

2.4. La Sezione territoriale nell'esaminare preliminarmente le eccezioni concernenti il difetto dei presupposti di ammissibilità e procedibilità dell'azione erariale di danno all'immagine in pregiudizio della pubblica amministrazione, per effetto dell'intervenuta modifica dell'art. 445, comma 1-*bis*, del c.p.p. ad opera del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "*Riforma Cartabia del processo penale*") ed in considerazione della mancata applicazione di pene accessorie a carico dei convenuti, ha affermato, da un lato, che non si rinviene nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extra penale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna e, dall'altro, che i fatti si sono definitivamente perfezionati prima della novella normativa; soggiungeva inoltre, che l'azione erariale per danno all'immagine è stata proposta anteriormente al 2022. I giudici di prime cure hanno pertanto concluso per l'ammissibilità e la procedibilità della domanda della Procura regionale.

Quanto al merito, in applicazione del principio del libero apprezzamento del giudice, valutato il compendio probatorio offerto

dalla Procura attrice (costituito dagli atti dell'indagine penale e dei relativi processi e dagli articoli di stampa pubblicati sulla vicenda in questione), la Sezione ha ravvisato la colpevolezza dei convenuti e li ha quindi condannati per il procurato pregiudizio all'immagine dell'A.N.A.S. Spa nei termini indicati in premessa, quantificando l'importo delle singole condanne in rapporto all'effettiva somma illecitamente intascata da ciascuno, nel corso dei diversi episodi di corruzione accertati, il cui totale è stato poi, in via equitativa, maggiorato del cinquanta per cento.

3.1. Con atto di gravame depositato il 19.4.24, ha proposto appello principale Romano Giuseppe, il quale ha chiesto di volere dichiarare improcedibili le domande formulate in primo grado dalla Procura Regionale; nel merito, ne ha domandato il rigetto, con riforma dell'impugnata sentenza e, in subordine, ha chiesto di volere ridurre l'importo della condanna subita ad una somma pari e non superiore all'importo indebitamente percepito, riconducibile nel totale ad € 94.344,00.

Parte appellante ha formulato i seguenti motivi di gravame:

1) "*Sui capi 1 e 2 della sentenza: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la rilevanza e l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 445 c.p.p. (comma 1-bis), come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 10/10/2022 n. 150: improcedibilità dell'azione erariale*".

Vi sarebbe, secondo la difesa dell'appellante, un vizio nella sentenza impugnata che, con un salto logico, è di fatto giunta ad equiparare la

sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna nonostante l'espresso divieto posto dall'art. 445 c.p.p.; non si può infatti affermare che, in ragione dell'assenza di una norma extra penale di equiparazione delle due diverse fattispecie, vada riscontrata l'esistenza del presupposto dell'azione. Nel richiamare la giurisprudenza favorevole alle proprie tesi, parte appellante soggiunge che una puntuale interpretazione della novella dell'art. 445 c.p.p., in ossequio ai principi contenuti nell'art. 12 delle Preleggi, conduce necessariamente a conclusioni opposte rispetto a quelle fatte proprie dal primo giudice evidenziando altresì che si tratta di una norma processuale, come tale sottoposta al principio *tempus regit actum*.

2) "*Sui capi 3, 4 e 5: violazione dell'art. 445 c.p.p. (comma 1-bis), come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 10/10/2022 n. 150*".

Non è parimenti possibile riconoscere valenza probatoria agli atti istruttori di un giudizio penale definito con sentenza di patteggiamento, di per sé inefficace e priva di valore probatorio nel giudizio di accertamento della responsabilità contabile, poiché i relativi effetti giuridici sono stati limitati dal codice di procedura penale al solo fine dell'applicazione della pena su accordo delle parti.

Il giudizio di colpevolezza pronunciato dalla Sezione territoriale è stato formulato esclusivamente mediante il ricorso agli atti di indagine del processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento, inefficace ed inutilizzabile ai sensi dell'art. 445 comma 1-bis c.p.p.

3) "*Sul capo 7: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato il quantum del danno all'immagine*".

Non sarebbero state adeguatamente valorizzate talune circostanze favorevoli alla posizione dell'odierno appellante, ai fini della riduzione dell'addebito, quali il minore *clamor fori* a seguito del patteggiamento, la condotta di ravvedimento, ampiamente collaborativa, tenuta nel corso delle indagini (che ha addirittura permesso la scoperta di circostanze non ancora note agli inquirenti) ed, infine, il ruolo di semplice dipendente dell'A.N.A.S. Spa rivestito dall'appellante; tutto ciò escluderebbe la determinazione di un nocumento in danno della predetta società, stante anche l'intervenuta restituzione delle somme ricevute.

3.2. L'Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 02/10/2024 per controdedurre sulle argomentazioni dell'appellante principale.

In via pregiudiziale, è stata fatta rilevare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 180, co. 1, c.g.c. per il mancato deposito della sentenza impugnata unitamente all'atto di gravame.

Nel merito, l'Ufficio di Procura appellato ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Relativamente al primo motivo, ha evidenziato che la novella legislativa non ha sostanzialmente inciso sul quadro normativo e giurisprudenziale già esistente in tema di danno all'immagine, il cui presupposto necessario era, ed è tuttora, una sentenza penale di condanna per uno dei reati previsti dalla legge contro la Pubblica Amministrazione, a mente dell'art. 1, comma *1-sexies*, della legge n. 20/1994 e dell'art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile.

Quanto al secondo motivo, il compendio probatorio proveniente dal procedimento penale è stato autonomamente valutato dai giudici di prime cure, i quali hanno riscontrato che l'appellante si è reso responsabile del compimento dei fatti di corruzione contestati e del danno all'immagine che ne è derivato all'A.N.A.S. datrice di lavoro, come dimostrato dai numerosissimi articoli di stampa prodotti dalla Procura regionale.

Relativamente al terzo motivo, parte appellata ritiene corretta la quantificazione del danno operata dal primo giudice in quanto, per la natura degli interessi pubblici curati dall'Amministrazione danneggiata e per la gravità delle condotte illecite tenute dall'appellante, risultano fortemente incrinati quei naturali sentimenti di appartenenza e affidamento nelle istituzioni, nella duplice dimensione interna ed esterna del danno all'immagine.

3.3. Con memoria di costituzione depositata il 03/10/2024 (e documentazione a sostegno riversata agli atti di causa il 04/10/2024), l'ANAS S.P.A. ha preso posizione sulle censure mosse alla sentenza dall'appellante principale e, sulla base di specifici richiami giurisprudenziali, in adesione alle argomentazioni dell'Ufficio di Procura generale, ne ha affermato la totale infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

4.1. Con atto di appello incidentale depositato il 29.4.24, Urso Antonino contesta la statuizione di condanna formulando i seguenti motivi di gravame:

1) "*Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha*

condannato l'ing. Urso al risarcimento del danno all'immagine con riferimento (anche) ai capi d'imputazione nn. 5), 7) e 21), archiviati (nei suoi confronti) dal giudice penale nella fase delle indagini preliminari ex art. 323 ter c.p."

L'appellante rileva che l'unica condanna patteggiata riguarda il capo di imputazione n. 3 mentre i rimanenti i capi d'imputazione sono stati archiviati nei suoi confronti, come risulta dal decreto del 19/02/2020, steso dal G.I.P. in calce alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero (cfr. doc. n. 2, p. 10, fasc. I grado).

Rappresenta al riguardo di avere ottenuto la correzione della sentenza di patteggiamento n. 376/2020 in cui risultavano erroneamente riportati nell'intestazione anche i capi d'imputazione già archiviati dal G.I.P.

In calce alla stessa sentenza n. 376/2020 (doc. n. 2, fascicolo d'appello), è infatti apposta la seguente annotazione del Funzionario giudiziario: "*Il G.E. con ordinanza del 15/03/2024 (SIGE 133/2024) dispone la correzione dell'errore materiale afferente l'intestazione della presente sentenza n. 376/2020, nel senso di espungere dalla stessa i capi 05, 07 e 21, già oggetto di decreto di archiviazione, rimanendo quale unico capo d'imputazione, sul quale è stata resa pronuncia, il numero tre (3)*".

2) "*Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la rilevanza e applicabilità alla fattispecie dell'art. 445 c.p.p. (comma 1-bis), come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 10/10/2022 n. 150: improcedibilità dell'azione erariale*".

Sul punto, l'appellante pone in evidenza che il nuovo art. 445, comma

1-bis, c.p.p., facendo venir meno - in difetto di applicazione di pene accessorie - l'equiparazione, ai fini extra penali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, preclude in sede erariale la reintegrazione del danno all'immagine dell'Amministrazione, difettando uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria. In coerenza con tali premesse, espone ulteriori argomentazioni, arricchite da richiami giurisprudenziali, in senso sostanzialmente sovrapponibile a quanto già espresso dall'appellante principale Romano.

3)" *Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato equitativamente il danno all'immagine in modo uguale per tutti i convenuti senza differenziare, con riguardo al clamor fori, la posizione dell'Ing. Urso*".

La sentenza non ha dato alcun rilievo alla circostanza che il clamore mediatico, dal quale si assume sia derivato il danno all'immagine, ha ricevuto un contributo solo marginale dalla condotta dell'Ing. Urso. Nelle numerose notizie di stampa prodotte dalla Procura regionale il nome dell'Ing. Urso appare infatti pochissime volte e con un ruolo assolutamente di secondo piano; da ciò discende che il suo apporto è stato scarsamente rilevante, ove comparato al contributo causale degli altri soggetti coinvolti.

4) "*Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha esercitato il potere di riduzione*".

Senza alcuna motivazione sul punto, la Sezione territoriale non ha applicato il potere riduttivo, nonostante la difesa avesse prospettato plurimi ed oggettivi elementi a sostegno della propria richiesta.

In conclusione, l'appellante Urso chiede di annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando l'improcedibilità dell'azione erariale; in subordine, di riformare la sentenza, dichiarando l'improcedibilità dell'azione erariale con riferimento ai capi d'imputazione 5, 7 e 21, per i quali non è stata pronunciata alcuna condanna penale; in caso di condanna, di ridurre l'entità del risarcimento in proporzione all'effettivo *clamor fori* imputabile all'odierno appellante, con applicazione del potere di riduzione e con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.

4.2. L'Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 02/10/2024 per chiedere il rigetto dell'appello.

Quanto al primo motivo di gravame, l'Ufficio di Procura appellato ne ha affermato l'infondatezza sul rilievo che la sentenza penale di patteggiamento n.376/2020, contenente i capi di imputazione 3, 5, 7 e 21, è passata in giudicato. In subordine, qualora il Collegio dovesse ritenere di fare rifermento al solo capo 3 d'imputazione, è stato osservato che tutti gli episodi di corruzione, ampiamente provati e avvalorati, persino, dalle dichiarazioni confessorie dello stesso Urso (oltre che degli altri funzionari infedeli), suffragano il ruolo dell'odierno appellante nell'intero sistema corruttivo. In tale contesto, la quantificazione del danno risponde a criteri equitativi, fondati su plurimi elementi, e può essere anche superiore all'importo della tangente. L'art.1, comma 1 *sexies*, della legge n.20/1994 (introdotto dalla legge n.190 del 2012) stabilisce infatti che il danno all'immagine "*si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore*

patrimoniale o di altra utilità percepita".

In ordine al secondo motivo, l'Ufficio di Procura generale obietta, ricorrendo alle argomentazioni già utilizzate nei confronti dell'appello principale, che la novella legislativa non ha sostanzialmente inciso sul quadro normativo e giurisprudenziale già esistente in tema di danno all'immagine. Ancora, relativamente al terzo e al quarto motivo di gravame, si sostiene la correttezza del computo operato dai primi giudici, in considerazione dell'entità significativa del danno arrecato, della sistematicità delle condotte corruttive accertate, della massima intensità del dolo, dell'entità delle indebite percezioni e della diffusione mediatica di notizie gravemente lesive del decoro dell'A.N.A.S.; infine, in presenza di condotte aventi natura dolosa, alcuno spazio residua per l'esercizio del potere di riduzione.

4.3. Con memoria di costituzione depositata il 03/10/2024 (e documentazione a sostegno riversata agli atti di causa il 04/10/2024), l'ANAS S.P.A. ha preso posizione sulle censure mosse alla sentenza dall'appellante incidentale e, sulla base di specifici richiami giurisprudenziali, in adesione alle argomentazioni dell'Ufficio di Procura generale, ne ha affermato la totale infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5.1. Con atto depositato il 13.5.24, Trovato Gaetano ha proposto appello incidentale formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) Erroneità della sentenza impugnata quanto ai capi 1) e 2) per avere ritenuto ammissibile e procedibile l'azione proposta dalla Procura regionale per il risarcimento del danno all'immagine, pur in mancanza

di una sentenza penale irrevocabile, a seguito dell'intervenuta novella che ha riguardato l'art. 445 c.p.p. Sul punto, le argomentazioni a sostegno del motivo di gravame sono sovrapponibili a quelle degli appellanti Romano e Urso, precedentemente illustrate.

2) Erroneità della sentenza impugnata quanto al capo 3) poiché i giudici di prime cure, contrariamente a quanto statuito dall'art. 445 comma 1-bis c.p.p., non avrebbero potuto utilizzare, ai fini della prova, la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), stante l'espresso divieto posto dall'art. 445 c.p.p. Nell'esame dei fatti contestati, la Sezione ha difatti impiegato in maniera esclusiva il compendio probatorio offerto dal Pubblico ministero, consistente negli atti delle indagini penali, in aperta violazione dell'art. 445 comma 1-bis c.p.p.

3) Erroneità della sentenza impugnata quanto ai capi 4) e 5) atteso che la Corte adita in prime cure ha ritenuto i fatti accertati sulla base degli atti di indagine e delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio, ritenendo che con essi la Procura erariale avesse provato i fatti allegati e il danno erariale.

4) Erroneità della sentenza impugnata quanto al capo 7) in ordine al quale l'appellante incidentale ha sostenuto l'impossibilità di contestare il danno all'immagine in presenza di fatti per i quali è stata riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 323 bis c.p. che, di per sé, esclude la presenza di siffatta tipologia di danno, tanto più quando i fatti siano stati commessi da un dipendente di una società partecipata. L'appellante, infatti, non era amministratore nè componente di organi di controllo di una società partecipata dall'ente pubblico ma un

semplice dipendente di una società di capitali controllata da una *holding* operante in regime di libera concorrenza, sicché non poteva arrecare alcun danno, diretto o indiretto, al patrimonio dello Stato, né a quello di A.N.A.S. Spa.

A ciò ha aggiunto che, nella quantificazione della quota di danno attribuita all'odierno appellante, la Sezione territoriale non ha adeguatamente valutato il ruolo del tutto marginale da costui avuto nella vicenda corruttiva in esame. In particolare, l'appellante era un semplice assistente con funzioni contabili e risulta provato che egli abbia svolto tale ruolo, nel corso dei diversi anni di servizio, con precisione e fedeltà; su tale versante, lamenta anche il mancato esercizio del potere riduttivo.

In conclusione, chiede la declaratoria di improcedibilità dell'azione di responsabilità; nel merito, chiede l'accoglimento dell'appello e, in via gradata, di ridurre la condanna con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.

5.2. L'Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 02/10/2024 per chiedere il rigetto dell'appello incidentale affermando l'infondatezza delle deduzioni difensive di controparte sulla base delle argomentazioni già impiegate nei confronti dell'appello principale di Romano e di quello incidentale di Urso. In ordine al riconoscimento dell'attenuante speciale in sede di patteggiamento, richiamando le motivazioni dei giudici di prime cure, la Procura appellata ne ha escluso le possibili implicazioni in sede contabile, tenuto conto delle diverse finalità perseguite dal giudizio penale e da

quello contabile.

5.3. Con memoria di costituzione depositata il 03/10/2024 (e documentazione a sostegno riversata agli atti di causa il 04/10/2024), l'ANAS S.P.A. ha dedotto sulle censure mosse alla sentenza dall'appellante incidentale e, sulla base di specifici richiami giurisprudenziali, in adesione alle argomentazioni dell'Ufficio di Procura generale, ne ha affermato la totale infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

6.1. Con atto di gravame depositato il 13.5.24, Panzica Giuseppe ha proposto appello incidentale formulando motivi di impugnazione e conclusioni del tutto analoghi a quelli proposti dall'appellante incidentale Trovato, fatta eccezione per l'illustrazione del ruolo non significativo dal medesimo avuto nella vicenda corruttiva, a suo dire, non produttivo del prospettato pregiudizio all'immagine dell'A.N.A.S.; da tali premesse consegue l'erroneità della quantificazione del danno ad opera dei primi giudici i quali non hanno peraltro esercitato il potere di riduzione dell'addebito.

6.2. L'Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 02/10/2024 per chiedere il rigetto dell'appello affermando la non condivisibilità delle deduzioni difensive, sulla base delle argomentazioni già impiegate nei confronti degli altri appellanti.

6.3. Con memoria di costituzione depositata il 03/10/2024 (e documentazione a sostegno riversata agli atti di causa il 04/10/2024), l'ANAS S.P.A. ha preso posizione sulle censure mosse alla sentenza dall'appellante incidentale e, sulla base di specifici richiami

giurisprudenziali, in adesione alle argomentazioni dell'Ufficio di Procura generale, ne ha affermato la totale infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

7. All'udienza del 24.10.24, non essendo comparsi gli appellanti incidentali Trovato Gaetano e Panzica Giuseppe, il giudizio è stato rinviato al 23 gennaio 2025, ex art. 196 c.g.c. L'ordinanza è stata comunicata alle parti a mezzo pec il 28/10/2024.

All'odierna udienza di trattazione le parti hanno concluso come da verbale di udienza ribadendo le argomentazioni contenute nei rispettivi atti scritti. Non costituiti Contino Riccardo Carmelo e Gugliotta Giorgio.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, gli appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile), poiché separatamente proposti avverso la medesima sentenza.

2. Relativamente alla posizione di Contino Riccardo Carmelo e Gugliotta Giorgio, va dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna n. 65/2024, notificata nei loro confronti dalla Procura regionale in data 20/02/2024 e non appellata.

I suddetti hanno inoltre ricevuto la notifica tanto dell'appello principale di Romano Giuseppe quanto dell'appello incidentale di Urso Antonino e non hanno, a loro volta, proposto impugnazione a mente dell'art. 184 c.g.c.

3. Sempre in via preliminare, occorre respingere l'eccezione di

inammissibilità dell'appello principale, sollevata dall'Ufficio di Procura generale, per l'asserito mancato deposito della sentenza impugnata unitamente all'atto di gravame (art. 180. c.1, c.g.c.).

Risulta agli atti, infatti, l'avvenuto tempestivo deposito da parte della difesa dell'appellante Romano della sentenza gravata in data 29.4.24 (unitamente all'atto di appello notificato) ossia dieci giorni dopo la notifica dell'atto di appello, eseguita il 19.4.24, e quindi nei termini prescritti dall'art. 180. c.1, c.g.c.

4. Occorre a questo punto procedere all'esame del motivo di appello, comune a tutti i deducenti, concernente la corretta portata del disposto di cui all'art. 445, c. 1-*bis*, c.p.p. ai fini della procedibilità dell'azione erariale per danno all'immagine in pregiudizio della pubblica amministrazione.

Segnatamente, il profilo oggetto di censura si incentra sull'impossibilità di equiparare ai fini extra penali, in difetto di applicazione di pene accessorie, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e la sentenza penale di condanna.

Si impone quindi lo scrutinio del nuovo art. 445, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera "b", del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

Orbene, la norma in commento, dopo aver disposto l'inefficacia della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata

dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile, prevede che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

Dal tenore letterale della norma si traggono tre distinte fattispecie: nella prima parte, in caso di sentenza patteggiata, sono derogate le norme penali che prevedono l'efficacia della sentenza penale nell'ambito di altri giudizi (artt. 651 e 653 c.p.p.) e la vincolatività del suo accertamento; nella seconda parte, in ipotesi di mancata applicazione di pene accessorie, viene statuita l'inefficacia delle disposizioni diverse da quelle penali che pongono sullo stesso piano la sentenza di patteggiamento e quella di condanna; infine, nella terza parte, in assenza dei presupposti per l'applicazione delle illustrate deroghe, la sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata ad una pronuncia di condanna.

In via interpretativa, è agevole individuare il rapporto tra queste distinte fattispecie: la prima parte della disposizione riveste senz'altro carattere generale mentre la seconda mira ad escludere la vincolatività della sentenza di patteggiamento in altri processi laddove vi siano norme speciali che prevedano tale effetto e ciò a condizione che non siano state irrogate pene accessorie; ove invece vi sia stata l'applicazione di

pene accessorie, le suddette norme speciali (extra penali) di equiparazione continuano a spiegare i loro effetti. Che questo sia il significato da attribuire al periodo in esame lo dimostra il fatto che il legislatore non ha inteso abrogare tali leggi speciali (di equiparazione) che continuano così a spiegare i loro effetti in caso di sentenza di patteggiamento con irrogazione di pene accessorie.

Infine, una volta esclusa l'applicabilità delle deroghe stabilite nella prima e nella seconda parte del comma 1 *bis* in commento, la sentenza a pena patteggiata, in ossequio allo stesso tenore letterale della norma in esame, deve considerarsi come una sentenza di condanna.

Quest'ultima si configura dunque come una disposizione di carattere residuale la quale, in presenza di una regola generale che afferma l'assenza di vincolatività, negli altri giudizi, della sentenza di patteggiamento, preserva tuttavia, un effetto accertativo alla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p, seppure in via del tutto residuale.

Tale limitato effetto ricorre nel presente giudizio in quanto la sentenza di patteggiamento integra pienamente il presupposto in precedenza richiesto dall'originaria disciplina del danno all'immagine (art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), e quello poi confermato dall'art. 51 del Codice della giustizia contabile, al solo e limitato scopo di consentire l'iniziativa della Procura erariale di contestazione del danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni relativamente "*ai delitti commessi a danno delle stesse*" (art. 51, c.7, c.g.c.).

La ricostruzione operata dai primi giudici, i quali hanno escluso l'esistenza di norme extra penali che equiparano la sentenza a pena patteggiata a quella di condanna, è dunque corretta e del tutto aderente alla norma è la conseguente impossibilità di applicare la seconda parte del comma 1 bis dell'art. 445.

Sul punto, va precisato che l'art. 51, comma 7, c.g.c., non può essere considerato come una norma che assimila la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, dovendosi piuttosto ammettere che il legislatore abbia voluto introdurre unicamente una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, avente a oggetto la lesione all'immagine di un'amministrazione o un ente pubblico. Solo a questo fine, dunque, la sentenza di patteggiamento può essere considerata come una pronuncia di condanna (terza parte del comma 1 *bis* in commento) senza che da ciò possa derivare alcun automatismo nel giudizio che scaturisce dall'iniziativa della Procura erariale e ferma restando l'autonomia del giudice contabile ed il suo libero apprezzamento del compendio probatorio (in termini, sentenza n. 222/2024 Sez. II centrale di appello e sent. n. 255/2024, Sez. III centrale di appello alle cui articolate motivazioni si fa rinvio).

Ancora, va osservato che il richiamo effettuato dalla difesa dell'appellante Urso alla recente sentenza n. 1538/2024 del TAR della Toscana (e ai precedenti del CGA riportati nella predetta pronuncia) non si pone sullo stesso piano dell'odierna questione ove si consideri la sussistenza, nel caso affrontato dal giudice amministrativo, di norme extra penali per le quali la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. era in effetti

equiparata ad una sentenza di condanna, con conseguente piena applicabilità della seconda parte dell'art. 445, comma 1 bis.

Da ultimo, le argomentazioni degli appellanti non possono comunque ricevere favorevole considerazione giacché, nel caso di specie, i fatti si sono definitivamente perfezionati anteriormente alla novella normativa in commento e l'azione erariale per danno all'immagine è stata instaurata prima del 2022; da tali circostanze discende che l'azione esercitata dalla Procura regionale per il risarcimento del danno all'immagine deve ritenersi ammissibile e procedibile.

5. Parimenti da respingere è il motivo di gravame, comune agli appellanti, concernente l'asserito utilizzo, da parte dei primi giudici, delle sentenze di patteggiamento e degli atti istruttori dei relativi procedimenti penali per l'accertamento della loro colpevolezza.

Orbene, al riguardo occorre precisare che la descritta scelta legislativa operata con la "Riforma Cartabia" non ha la capacità di incidere sul generale principio della "circolarità delle prove" per la cui applicazione ai giudizi di responsabilità milita la giurisprudenza consolidata del giudice contabile (*ex multis*, Sez. II App.n. 413/2021; n. 75/2023; n. 220/2023; n. 246/2023, Sez. Appello Sicilia n. 2/A/2024, n. 30/A/2024).

In ossequio a tale principio, le pronunce penali di "patteggiamento" possono assumere il valore di mero "indizio" che, ove trovi riscontro positivo in altri elementi probatori, può sfociare in prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Difatti, il giudice contabile, a differenza di quello penale che è vincolato all'impiego delle prove formatesi nel dibattimento, può trarre argomenti

di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresi quelli che provengono dalle indagini penali purché siano gravi, precisi e concordanti e non vengano efficacemente contraddetti dagli incolpati. Su tali elementi, acquisiti in sede penale, il giudice formerà pertanto il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 C.g.c.

Tale opzione ermeneutica appare del tutto compatibile con la prima parte dell'art. 445, comma 1 bis, che esclude il "valore probatorio" della pronuncia a pena patteggiata, con ciò intendendo che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non può configurarsi come una vera e propria ammissione di colpevolezza con ribaltamento dell'onere probatorio.

Su tale versante, altro elemento da considerare è che non sussiste nel vigente ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003), sicché ben possono trovare ingresso anche nel processo contabile "prove atipiche" costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali, (in tal senso già, tra le altre, Sez. I App. n. 164/2001, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152/0216, n. 647 del 2017, n. 37 del 2018, n. 173 del 2019, n. 15 del 2020, n. 66 del 2021, n. 195 del 2022, n. 194 del 2023). Sebbene raccolte fuori dal processo, infatti, le "prove atipiche" non violano il "principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio" (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392/2015).

Sul punto, il Collegio reputa che non siano meritevoli di alcuna censura le modalità con cui la Sezione di primo grado ha proceduto ad

esaminare il compendio probatorio riversato al fascicolo dal pubblico ministero, consistente negli atti dell'indagine penale e in numerosi articoli di stampa; i primi giudici hanno difatti ricostruito, in maniera puntuale ed analitica per ciascun episodio corruttivo, le condotte dei singoli convenuti, peraltro ricavabili anche da dichiarazioni con valore confessorio da costoro rilasciate nel corso delle indagini.

La ricostruzione operata dai primi giudici trova debito riscontro nella produzione documentale della Procura regionale ed appare immune dai vizi censurati in quanto basata su rigorose argomentazioni; l'affermazione di colpevolezza degli odierni appellanti è stata frutto di autonoma valutazione da parte del giudice delle univoche (e non contraddette) allegazioni probatorie e non vi è stato alcun automatismo in tale decisione in senso non compatibile con l'art. 445, comma 1 *bis*.

Sotto questo profilo, il richiamo alla sentenza n. 1538/2024 del TAR della Toscana (e i precedenti del CGA ivi riportati) con cui è stato stigmatizzato l'operato dell'amministrazione che aveva emesso l'informazione interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa unicamente sulla base di sintetici riferimenti alla sentenza patteggiata, non coglie nel segno poiché nel caso che ci occupa la motivazione della sentenza impugnata non è automaticamente derivata dalle due sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. bensì da un autonomo accertamento condotto dal Collegio giudicante basato sulle prove offerte dalle parti, tra le quali si rinvengono dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie provenienti dagli stessi soggetti responsabili.

6. Ancora, non può ricevere favorevole considerazione il motivo di

gravame formulato dagli appellanti Trovato e Panzica riguardante l'asserita impossibilità di agire per il danno all'immagine nei confronti dei dipendenti dell'ANAS Spa, essendo la relativa pretesa azionabile soltanto nei confronti degli amministratori.

Su tale doglianza non è il caso di dilungarsi in quanto la questione è stata già delibata dalle SS.UU. della Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 976/2023, nell'affermare la giurisdizione del giudice contabile con riguardo all'azione di responsabilità proposta dalla Procura regionale, non ha ritenuto di escludere dalla cognizione della Corte dei conti le condotte ascrivibili ai dipendenti dell'ANAS Spa.

Il motivo di appello proposto è, dunque, infondato e va respinto.

7.1. Relativamente alla quantificazione del danno all'immagine ad opera dei primi giudici, va preliminarmente scrutinato il primo motivo di gravame dell'appellante Urso tendente alla riforma della sentenza impugnata laddove la condanna al risarcimento del danno all'immagine ha riguardato anche i capi di imputazione nn. 5), 7) e 21), oggetto di archiviazione da parte del giudice penale nella fase delle indagini preliminari.

Il motivo di impugnazione è fondato e va pertanto accolto.

Emerge infatti dalla produzione documentale del deducente (già versata in atti nel giudizio di primo grado) che l'unica condanna patteggiata riguarda in effetti il capo di imputazione n. 3 mentre i rimanenti i capi d'imputazione sono stati archiviati nei suoi confronti, come risulta dal decreto del 19/02/2020, steso dal G.I.P. in calce alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero.

Risulta inoltre che la sentenza di patteggiamento n. 376/2020, in cui venivano erroneamente riportati nell'intestazione anche i capi d'imputazione già archiviati dal G.I.P., è stata opportunamente corretta giacché in calce alla stessa è stata apposta la seguente annotazione del funzionario giudiziario: "*Il G.E. con ordinanza del 15/03/2024 (SIGE 133/2024) dispone la correzione dell'errore materiale afferente l'intestazione della presente sentenza n. 376/2020, nel senso di espungere dalla stessa i capi 05, 07 e 21, già oggetto di decreto di archiviazione, rimanendo quale unico capo d'imputazione, sul quale è stata resa pronuncia, il numero tre (3)*".

7.2. Tutti gli appellanti hanno espresso doglianze sul capo 7. della sentenza impugnata lamentando l'eccessiva quantificazione del danno agli stessi imputato, computato in misura pari all'importo delle tangenti dagli stessi incamerate maggiorate del 50 per cento e comprensivo della rivalutazione monetaria.

Nel fare ciò, il Collegio di prime cure non avrebbe tenuto conto, secondo il punto di vista di costoro, della minore risonanza mediatica della vicenda a seguito del patteggiamento, del ravvedimento dagli stessi manifestato nel corso dell'indagine penale, dalle intervenute restituzioni di quanto indebitamente conseguito e dal ruolo marginale avuto da alcuni di essi.

Le censure degli appellanti non appaiono, ad avviso del Collegio, meritevoli di favorevole considerazione.

Occorre infatti osservare che la sentenza impugnata è pervenuta alla definizione del *quantum* delle condanne considerando, primariamente,

l'entità delle indebite percezioni, la frequenza e la sistematicità delle condotte tenute dai partecipanti, la loro attiva partecipazione allo schema corruttivo e il conseguente *clamor fori* scaturito dalle indagini penali. In tale prospettiva, con diffuse ed articolate argomentazioni, i primi giudici hanno affermato la responsabilità per danno all'immagine di tutti i convenuti, reputando ininfluente la funzione da ciascuno di essi rivestita, poiché essi, agendo in concorso tra loro, avevano tutti contribuito a determinare il rilevato pregiudizio all'immagine di ANAS Spa.

Tali considerazioni hanno indotto i giudici di prime cure a ritenere che l'entità del danno non potesse ricondursi al semplice importo delle tangenti da ciascuno percepite, stante anche la connotazione delle reiterate condotte dei responsabili nei termini del dolo intenzionale ossia del dolo espresso nel suo massimo livello di intensità.

Con un secondo passaggio motivazionale, la sentenza ha poi illustrato le ragioni per le quali non era accoglibile la richiesta della Procura regionale di condanna secondo il criterio del "*duplum*" di cui all'art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994 sicché, in via equitativa, valutando i vari elementi prospettati dai convenuti (ora riproposti nel giudizio di appello), è stata applicata la maggiorazione del 50 per cento alle tangenti da ciascuno intascate.

Il percorso motivazionale qui sinteticamente illustrato, ad avviso del Collegio, appare corretto, equilibrato e del tutto aderente al concreto svolgersi della vicenda fattuale produttiva del danno all'immagine di ANAS Spa; diversamente da quanto obiettato dagli appellanti, le

circostanze da costoro prospettate sono state debitamente prese in esame dai primi giudici, i quali hanno ampiamente motivato al riguardo. Il relativo motivo di gravame va pertanto respinto.

In relazione a quanto affermato al precedente par. 7.1., in accoglimento del primo motivo di appello proposto dall'Ing. Urso, il *quantum* della condanna nei suoi confronti va ricondotto al solo capo 3) di imputazione penale che riguarda l'indebita percezione della somma di € 30.000 per cui l'addebito nei suoi confronti, stante l'accoglimento del relativo motivo di appello, va determinato in € 45.000, in applicazione del criterio di computo impiegato dalla Sezione territoriale che questo Collegio ravvisa del tutto corretto.

8. È parimenti da respingere l'ulteriore motivo di doglianza relativo al mancato esercizio del potere di riduzione dell'addebito da parte dei giudici di primo grado.

Il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934 non può, in adesione alla più che consolidata giurisprudenza contabile, (*ex multis* Sez. III App. n. 142/2019, Sez. I App. n. 432/2017; Sez. II App. n.358/2022; n.469/2019; n.263/2017, Sez. app. Sicilia, n. 62/2023, n. 103/2022, n. 134/2021), trovare spazio nel caso di specie, in considerazione della natura dolosa degli illeciti dedotti. La connotazione dolosa delle condotte degli odierni appellanti, i quali hanno organizzato e consolidato nel tempo un vero e proprio sistema corruttivo finalizzato all'illecita percezione di tangenti riversate dagli imprenditori affidatari di appalti, preclude in radice, per il proprio intrinseco disvalore, qualsiasi riduzione del danno.

9. Dalle superiori considerazioni discende il parziale accoglimento dell'appello di Urso Antonino con condanna dello stesso al risarcimento del danno all'immagine causato all'ANAS nella misura di € 45.000, comprensivi di rivalutazione ed oltre agli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Vengono invece rigettati l'appello principale di Romano Giuseppe e gli appelli incidentali di Trovato Gaetano e Panzica Giuseppe con conseguente conferma delle statuizioni di condanna pronunciate nei loro confronti.

10. Relativamente alle spese di lite, esse vengono compensate per Urso Antonino, in ragione del parziale accoglimento del gravame, mentre gli appellanti Romano Giuseppe, Trovato Gaetano e Panzica Giuseppe vengono condannati, in solido, al pagamento delle spese legali in favore di A.N.A.S. SPA per il presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.574,00 (euro quattromilacinquecentosettantaquattro,00).

Condanna altresì tutti gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in € 448,00 (euro quattrocentoquarantotto,00).

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli indicati in epigrafe;

- accoglie parzialmente l'appello di Urso Antonino e, in riforma della sentenza n. 65/2024 della locale Sezione territoriale, lo condanna al

pagamento in favore di ANAS Spa della somma di € 45.000 (euro quarantacinquemila,00), comprensivi di rivalutazione ed oltre agli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

- respinge gli appelli proposti da Romano Giuseppe, Trovato Gaetano e Panzica Giuseppe;

- compensa le spese per l'appellante Urso Antonino;

- condanna gli appellanti Romano Giuseppe, Trovato Gaetano e Panzica Giuseppe, in solido, al pagamento delle spese legali in favore di A.N.A.S. SPA per il presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.574,00 (euro quattromilacinquecentosettantaquattro,00).

- condanna tutti gli appellanti al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano in euro 448,00 (euro quattrocentoquarantotto,00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

L'Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 05/03/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(F.to digitalmente)